



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2008 (22.10)
(OR. en)**

14350/08

LIMITE

ATO 82

PROPOSTA

Mittente:	la Commissione
Data:	20 ottobre 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che impartisce direttive alla Commissione per la rinegoziazione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 658 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2008
COM(2008) 658 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che impartisce direttive alla Commissione per la rinegoziazione di un accordo di
cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada
sugli usi pacifici dell'energia atomica**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

L'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in appresso "la Comunità", ed il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica è stato firmato nel 1959¹. L'intensificarsi delle relazioni fra la Comunità ed il Canada ha richiesto continui aggiornamenti dell'accordo volti a dotare tale cooperazione di una struttura giuridica più stabile ed amministrativamente più efficace. Di conseguenza l'accordo è stato modificato più volte².

L'esistenza di tale struttura di cooperazione bilaterale riveste importanza per l'Unione europea. Il Canada è, infatti, il maggior produttore mondiale di uranio (23% della produzione mondiale nel 2007) e per anni è stato il principale fornitore di uranio naturale dell'Unione europea con un quantitativo pari al 20-25% delle forniture dell'UE. Proseguendo lo sviluppo del settore minerario e le attività di prospezione, la produzione canadese di uranio è destinata ad aumentare ancora e l'industria dell'UE detiene partecipazioni considerevoli in molte miniere di uranio nel Canada.

Inoltre l'industria nucleare canadese è per l'UE un fornitore importante di servizi di conversione dell'uranio e di tecnologia per i reattori.

L'accordo riguarda principalmente la fornitura di materie nucleari e lo scambio di informazioni. Comprende altresì l'acquisto di attrezzature e di dispositivi, l'uso dei diritti di proprietà intellettuale, nonché l'accesso alle attrezzature e agli impianti e il loro uso. Con la modifica del 1991 la portata dell'accordo è stata completata includendo il trasferimento e l'uso del trizio e delle relative attrezzature, componenti necessari al programma di ricerca sulla fusione della Comunità.

Gli articoli e le modifiche che riguardano il commercio di materie nucleari contengono numerose disposizioni importanti che assicurano la struttura necessaria alla cooperazione bilaterale, in particolare nel modo seguente:

- garantendo che sia la Comunità sia il governo del Canada si impegnino affinché le riesportazioni di materie e di attrezzature nucleari e dei loro derivati siano destinate ad usi pacifici;
- impegnando la Comunità, i suoi Stati membri e il governo del Canada alla non proliferazione e definendo le condizioni di non proliferazione nucleare che disciplinano i trasferimenti di materie nucleari;

¹ Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom) ed il Governo del Canada nel campo degli usi pacifici dell'energia atomica, firmato il 6 ottobre 1959 (GU n. 59 del 24.11.1959, pagg. 1165-1180)

² – Emendamento all'accordo sotto forma di scambio di lettere del 16 gennaio 1978 (GU L 65 dell'8.3.1978, pagg. 16-32)
– Accordo sotto forma di scambio di lettere del 18 dicembre 1981 (GU L 27 del 4.2.1982, pagg. 25-30)
– Accordo sotto forma di scambio di lettere del 21 giugno 1985 (GU C 191 del 31.7.1985, pagg. 3-6)
– Accordo sotto forma di scambio di lettere del 15 luglio 1991 (GU C 215 del 17.8.1991, pagg. 5-8)
– Nota verbale del 29 aprile 1996 che integra la Svizzera nel meccanismo di ritrasferimento del trizio.

- riconoscendo il ruolo dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tenendo conto degli impegni di entrambe le Parti nei confronti di detta Agenzia e delle convenzioni internazionali che ne derivano.

Oltre al presente accordo, nella stessa data è stato firmato un accordo tecnico tra le due Parti,³ destinato ad istituire un programma comune di ricerca e sviluppo basato sui reattori ad acqua pesante, che è rimasto in vigore fino al 31.12.1964. La cooperazione nel settore della ricerca nucleare prosegue attualmente nel quadro dell'accordo firmato dalla Comunità e dal Canada nel 1998⁴.

2. Difficoltà riscontrate nell'applicazione dell'accordo

Sebbene l'accordo riguardi la maggioranza dei settori di interesse comune, le modifiche successive ne rendono **faticosa la lettura e laboriosa l'applicazione**. Inoltre l'allargamento della Comunità comporta il riesame e l'integrazione degli accordi bilaterali dei nuovi Stati membri con il Canada nell'accordo fra la Comunità e il governo del Canada.

3. Situazione attuale

Da alcuni anni la Commissione europea ha intrapreso un **processo di semplificazione** di tutti gli atti legislativi e la semplificazione dell'accordo fra la Comunità e il governo del Canada rientra in tale esercizio.

Vi sono poi varie disposizioni formali, ormai obsolete, che richiedono una revisione approfondita.

Inoltre a causa dell'importanza crescente delle convenzioni internazionali delle quali sia la Comunità sia il Canada sono Parti contraenti, l'accordo fa riferimento:

- allo statuto della Comunità, dei suoi Stati membri e del Canada nell'ambito dell'IAEA e agli impegni assunti nelle convenzioni stipulate sotto i suoi auspici;
- agli impegni assunti in sede di Gruppo dei fornitori nucleari.

In tale contesto, va sottolineato che **il Canada ha inviato una nota diplomatica⁵ nella quale conferma di essere favorevole a tale semplificazione, purché si possano integrare disposizioni addizionali (in particolare i trasferimenti di tecnologia)**, cosa che consentirebbe la semplificazione e la normalizzazione delle relazioni del Canada con tutti gli Stati membri dell'UE nel settore nucleare, procedendo innanzitutto alla graduale riduzione o abrogazione degli accordi bilaterali di cooperazione nucleare fra il Canada e gli Stati interessati membri dell'UE. L'integrazione del trasferimento di tecnologia può rendere necessario un allegato relativo ai diritti di proprietà intellettuale. In un'altra nota⁶ il Dipartimento canadese degli Affari esteri e del Commercio internazionale ha informato la Commissione che ai fini della revisione del presente accordo chiederà al Gabinetto dei ministri un mandato negoziale volto ad integrare nell'accordo, fra le altre cose, le disposizioni

³ Accordo tecnico fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e l'*Atomic energy of Canada Limited* concernente l'utilizzazione dell'energia atomica a scopi pacifici, del 6 ottobre 1959 (GU n. 060 del 24.11.1959 pag. 1177).

⁴ Accordo di cooperazione fra il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della ricerca nucleare (GU L 346 del 22.12.1998, pagg. 65-71).

⁵ Nota del 21 marzo 2007.

⁶ Nota del 6 giugno 2008.

riguardanti il trasferimento di tecnologia ed ha invitato la Commissione a chiedere un analogo mandato.

Per la Commissione l'integrazione di tali nuove disposizioni è importante a causa del più recente allargamento della Comunità, poiché uno dei nuovi Stati membri - la Romania - possiede un reattore di tipo CANDU. L'accordo bilaterale fra Romania e Canada contiene disposizioni relative al trasferimento di attrezzature e di tecnologia, nonché alla contaminazione dovuta al loro uso.

Disposizioni relative al trasferimento di tecnologia sono contenute anche negli accordi bilaterali di Finlandia, Svezia e Spagna o in modalità amministrative stabilite con il governo del Canada.

Fra la Commissione e le autorità canadesi (*Canadian Nuclear Safety Commission*, commissione canadese per la sicurezza nucleare) si sono svolti colloqui tecnici volti a preparare il terreno alle semplificazioni possibili. Durante tali incontri, le autorità canadesi hanno insistito sulla necessità di una rifusione che consenta di integrare nell'accordo le disposizioni aggiuntive (principalmente quelle sul trasferimento di tecnologia e il principio di contaminazione, che rivestono la massima importanza politica per il Canada).

Il Canada desidera inoltre che gli accordi relativi agli usi pacifici dell'energia nucleare siano separati da quelli riguardanti la ricerca e lo sviluppo, cosa che sarebbe conforme alla struttura di cooperazione esistente, poiché in pratica il presente accordo riguarda unicamente il trizio per le ricerche sulla fusione e le relative attrezzature. La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo viene attuata principalmente in base all'accordo sulla ricerca menzionato in precedenza.

4. Gli obiettivi principali dell'attuale processo di rinegoziazione

Poiché gli accordi bilaterali fra i vari Stati membri dell'Unione europea e il Canada presentano differenze di contenuto è necessario sottoporre a revisione l'accordo vigente e d'inserirvi le disposizioni riguardanti il trasferimento di tecnologia e la contaminazione causata da detto trasferimento e dalle attrezzature. La Commissione ritiene tuttavia che, al fine di garantire un'applicazione adeguata, tali disposizioni si debbano limitare ad argomenti sostanziali.

L'accordo deve anche garantire la libera circolazione di materia nucleare, materiali, attrezzature e tecnologia all'interno della Comunità.

L'accordo deve prevedere che i trasferimenti di materia nucleare e le prestazioni dei relativi servizi abbiano luogo sulla base di prezzi riferiti al mercato e a condizioni di mercato eque.

5. Conclusione

La Commissione propone al Consiglio di adottare la seguente decisione, che autorizza la Commissione a rinegoziare un accordo di cooperazione nucleare globale con il governo del Canada conformemente alle direttive negoziali allegate.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che impartisce direttive alla Commissione per la rinegoziazione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

visto l'accordo di cooperazione vigente tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica, firmato nel 1959, e le successive modifiche⁷;

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione in materia nucleare (in particolare il commercio) fra la Comunità europea dell'energia atomica e il Canada è in continuo sviluppo.
- (2) L'accordo vigente riguarda il commercio di materie nucleari, le attrezzature e i dispositivi, l'uso dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio di informazioni, nonché il trasferimento e l'uso del trizio e delle relative attrezzature per il programma di fusione della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) L'accordo vigente si è dimostrato efficiente nello stabilire una struttura di cooperazione per gli usi pacifici dell'energia atomica.
- (4) Tale accordo è stato più volte modificato.
- (5) Nel contesto dei più recenti sviluppi tecnologici, il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica desiderano integrare nuove disposizioni all'accordo vigente ampliando in tal modo la portata della cooperazione.
- (6) È necessario procedere alla rifusione del testo dell'accordo e delle successive modificazioni, tenendo conto delle esigenze sopra esposte, per conseguire una semplificazione e un'applicazione più agevole delle sue disposizioni e al fine di

⁷

- Accordo firmato il 6 ottobre 1959 (GU n. 59 del 24.11.1959, pagg. 1165-1180)
- Emendamento all'accordo sotto forma di scambio di lettere del 16 gennaio 1978 (GU L 65 dell'8.3.1978, pagg. 16-32)
- Accordo sotto forma di scambio di lettere del 18 dicembre 1981 (GU L 27 del 4.2.1982, pagg. 25-30)
- Accordo sotto forma di scambio di lettere del 21 giugno 1985 (GU C 191 del 31.7.1985, pagg. 3-6)
- Accordo sotto forma di scambio di lettere del 15 luglio 1991 (GU C 215 del 17.8.1991, pagg. 5-8)
- Nota verbale del 29 aprile 1996 che integra la Svizzera nel meccanismo di ritrasferimento del trizio.

sviluppare ulteriormente le relazioni in materia nucleare fra la Comunità europea dell'energia atomica e il Canada,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Si dà mandato alla Commissione di rinegoziare, conformemente alle direttive contenute in allegato, un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Direttive negoziali per la rinegoziazione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) e il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica

Il nuovo accordo si basa sulle disposizioni dell'accordo di cooperazione vigente fra la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in appresso "la Comunità", ed il governo del Canada sugli usi pacifici dell'energia atomica, firmato il 6 ottobre 1959. A fini di semplificazione, abroga le disposizioni obsolete e consolida il testo principale con gli allegati. Per tener conto degli avvenimenti più recenti, quali i successivi allargamenti della Comunità, il nuovo accordo contiene anche disposizioni aggiuntive relative a temi cui gli Stati membri dell'UE interessati e il governo del Canada annettono la massima importanza.

1. Esercizio di semplificazione

Obiettivo dell'esercizio di semplificazione è quello di integrare le modifiche nel testo principale, aggiornando le informazioni e aggiungendo disposizioni volte a facilitare la comprensione del testo (ad esempio definizioni che chiariscono termini quali "la Comunità" o "autorità competente" ecc.).

Nel contesto del recente allargamento della Comunità ed a causa dell'evoluzione continua della cooperazione fra la Comunità e il Canada, alcune disposizioni devono essere soppresse o aggiornate, ad esempio:

- a) L'elenco degli Stati membri nel preambolo deve essere soppresso. L'accordo vigente si riferisce chiaramente ai paesi fondatori della Comunità. Nel contesto dell'allargamento della Comunità, il nuovo accordo dovrebbe sopprimere il riferimento a paesi particolari, a meno che tale riferimento non abbia una rilevanza specifica, e dovrebbe invece riferirsi, ove necessario, alla "Comunità e ai suoi Stati membri".
- b) Il riferimento generico al programma comune di ricerca e sviluppo nel preambolo deve essere sostituito con il riferimento all'accordo di cooperazione nel settore della ricerca firmato nel 1998.
- c) Le definizioni terminologiche vanno aggiornate ove necessario.
- d) La durata dell'accordo deve essere riveduta. Una volta stabilita la durata (ad esempio 10 anni), l'accordo dovrebbe poter essere rinnovato automaticamente per periodi di uguale durata. Dopo il periodo iniziale, ognuna delle Parti dovrebbe poter denunciare l'accordo comunicandolo all'altra Parte tramite un preavviso di sei mesi.
- e) Il testo deve essere ristrutturato in modo coerente e leggibile, corredando ogni articolo di un titolo.
- f) Deve essere inserita la menzione esplicita del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "trattato Euratom"), anziché l'attuale riferimento al "trattato firmato a Roma".

g) Il preambolo deve riferirsi chiaramente agli impegni assunti dalla Comunità e dal Canada nelle sedi seguenti:

- l'IAEA e i relativi accordi sui controlli di sicurezza
- il trattato di non proliferazione delle armi nucleari
- il Gruppo dei fornitori nucleari
- l'accordo di cooperazione tra il Canada e la Comunità europea dell'energia atomica nel settore della ricerca nucleare firmato nel 1998.

h) L'accordo non deve impedire la libera circolazione di materie nucleari, materiali, attrezzature e tecnologia all'interno della Comunità.

i) L'accordo deve prevedere che i trasferimenti di materia nucleare e le prestazioni dei relativi servizi siano eseguiti a prezzi riferiti al mercato e a condizioni di mercato eque.

2. Aggiornamento degli impegni internazionali delle due Parti

I trasferimenti ai sensi dell'accordo sono soggetti alle condizioni seguenti:

a) uso pacifico e non esplosivo con specifica esclusione della ricerca o dello sviluppo su qualsiasi dispositivo nucleare esplosivo;

b) le materie nucleari sono inoltre sottoposte alle condizioni che seguono.

(1) Nella Comunità, sono sottoposte ai controlli di sicurezza Euratom conformemente al trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell'IAEA, conformemente agli accordi seguenti, ove rilevanti e nel testo eventualmente aggiornato o sostituito, se e in quanto ciò sia previsto dalle clausole del trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

- l'accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (pubblicato nel documento INFCIRC/193),
- l'accordo tra la Francia, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (pubblicato nel documento INFCIRC/290),
- l'accordo tra il Regno Unito, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, entrato in vigore il 14 agosto 1978 (pubblicato nel documento INFCIRC/263),

completati dai protocolli addizionali, conclusi il 22 settembre 1998 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/540 (Sistema rafforzato di controllo di sicurezza, parte II) ed entrato in vigore il 30 aprile 2004.

- (2) In Canada, sono sottoposte ai controlli di sicurezza dell'AIEA a norma dell'accordo tra il Canada e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica per l'applicazione dei controlli di sicurezza in relazione con il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore il 21 febbraio 1972 (pubblicato con il riferimento INFCIRC/164), completato da un protocollo addizionale, concluso il 24.9.1998 sulla base del documento pubblicato con il riferimento INFCIRC/164Add.1 (Sistema rafforzato di controllo di sicurezza, parte II) ed entrato in vigore l'8 settembre 2000.

c) Qualora l'applicazione di uno degli accordi conclusi con la AIEA di cui alla lettera b) venga sospesa o interrotta per una qualsiasi ragione nella Comunità o in Canada, la parte interessata conclude con l'AIEA un accordo che garantisca un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle assicurate dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b), punti 1) o 2) o, qualora ciò non risulti possibile,

— la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom per tali controlli e idonei a garantire un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b), punto 1) o, qualora ciò non risulti possibile,

— le Parti stipulano accordi per l'applicazione di controlli di sicurezza che garantiscano un'efficacia e una copertura equivalenti a quelle garantite dagli accordi sui controlli di sicurezza di cui alla lettera b), punti 1) o 2).

d) Applicazione di misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell'allegato C al documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari) nel testo eventualmente aggiornato; in aggiunta a questo documento, gli Stati membri della Comunità o, se del caso, la Commissione europea e il Canada fanno riferimento, nell'applicare le misure di protezione fisica, alle raccomandazioni contenute nel documento dell'AIEA INFCIRC/225/Rev. 4 corretta (Protezione fisica delle materie nucleari) nel testo eventualmente aggiornato. Il trasporto internazionale è soggetto alle disposizioni della Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie nucleari (documento AIEA INFCIRC/274/Rev. 1) nel testo eventualmente aggiornato, e quanto prima, ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materie radioattive (IAEA Safety Standards — Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1, nel testo eventualmente aggiornato).

e) I ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente accordo al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione delle Parti avvengono nell'ambito degli impegni assunti dai singoli Stati membri della Comunità e dal Canada all'interno del gruppo dei paesi fornitori di materie nucleari, noto come gruppo dei fornitori nucleari (*Nuclear Suppliers Group*). In particolare, ai ritrasferimenti di materie soggette alle disposizioni del presente accordo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui al documento dell'AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1, nel testo eventualmente aggiornato.

f) I ritrasferimenti di trizio e delle relative attrezzature o tecnologie al di fuori dei territori delle Parti contraenti sono soggetti ad autorizzazione preliminare scritta della parte interessata.

g) L'accordo non deve mettere a repentaglio gli obblighi internazionali delle Comunità europee in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

3. Aggiunta di nuove disposizioni

- a) Il trasferimento di tecnologia può essere integrato nell'accordo purché la portata sia limitata ad argomenti sostanziali da stabilirsi fra le Parti.
- b) Il principio di contaminazione⁸, laddove la contaminazione sia causata da attrezzature trasferite e da attrezzature prodotte con tecnologie trasferite, può essere integrato purché la portata sia limitata ad argomenti sostanziali da stabilirsi fra le Parti.
- c) L'integrazione nell'accordo del trasferimento di tecnologia ha incidenza su numerosi articoli, quali le definizioni, la portata della cooperazione, i trasferimenti internazionali, il commercio di materie nucleari.
- d) Va aggiunta una disposizione che preveda l'autorizzazione scritta di entrambe le Parti prima dell'arricchimento delle materie nucleari di più del 20% nell'isotopo U 235, nonché del ritrattamento di tale materia nucleare soggetta all'accordo fra la Comunità e il governo del Canada.
- e) Devono essere chiaramente definite le situazioni in cui la materia nucleare, il materiale, le attrezzature e la tecnologia non sono più soggetti al presente accordo.
- f) Occorre altresì garantire che la cooperazione oggetto del presente accordo sia conforme al trattato Euratom e alla legislazione da esso derivata, nonché conforme agli accordi internazionali vigenti per le Parti.
- g) Devono essere inserite disposizioni che prevedano le procedure (di consultazione e di arbitrato) da applicare in caso di divergenze sull'interpretazione e l'attuazione del presente accordo.
- h) Deve essere inserita una disposizione relativa alle modalità amministrative.
- i) Deve essere inserita una disposizione che definisca i provvedimenti da adottare in caso di violazione del presente accordo. La cooperazione può essere sospesa o interrotta totalmente o in parte a seconda della gravità della violazione.
- j) Deve essere inserita una disposizione riguardante le consultazioni relative all'adempimento degli impegni del presente accordo.
- k) Deve essere inserita una disposizione riguardante lo scambio di informazioni e/o la cooperazione nell'ambito dell'assistenza esterna in merito alle questioni nucleari (strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, strumento per la stabilità, strumento di assistenza preadesione e altri programmi di cooperazione).

⁸ Nel contesto degli accordi internazionali Euratom, l'espressione "principio di contaminazione" è utilizzata per indicare che si considera che i sottoprodotti risultanti dall'impiego di tecnologie, attrezzature o materiali trasferiti ai sensi dell'accordo rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione dell'accordo.